CAMERA DEI DEPUTATI N. 3099

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Modifiche agli articoli 423 e 449 del codice penale concernenti il delitto di incendio

Presentata il 9 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La dilagante diffusione del fenomeno degli incendi boschivi in questi ultimi mesi ha destato un gravissimo allarme presso la pubblica opinione, che considera molto pericoloso l'individuo reo di tali delitti. Si rende perciò necessario – interpretando anche una nuova cultura dell'ambiente sempre più avvertita dalla collettività – adeguare le sanzioni alle nuove esigenze e alla mutata sensibilità civica di fronte alla esplosione di questi atti criminali che, sia nell'ipotesi dolosa sia in quella colposa, determinano danni immensi alla vita e all'incolumità delle persone, al patrimonio boschivo, al valore ambientale oltreché turistico. Per questo le pene previste devono essere commisurate e proporzionate in modo da costituire non solo un valido deterrente ma anche una sanzione rapportata all'entità del pericolo e del danno arrecato alla collettività.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione consiste in un unico articolo, che raddoppia le pene comminate dal giudice per i responsabili del delitto doloso e colposo di incendio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le pene previste per il delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale sono raddoppiate.

2. Sono altresì raddoppiate, limitatamente alla fattispecie di incendio colposo, le pene previste per i delitti colposi di danno di cui all'articolo 449 del codice penale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3099
Lire 500